

modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.

12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.

13. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « acquisti effettuati tramite moneta elettronica » sono inserite le seguenti: « o altro mezzo di pagamento »;

b) le parole: « con il titolare della moneta elettronica e » sono soppresse;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « fondo pensione » è inserita la seguente: « complementare ».

15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:

a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *g*), della legge 23

dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 » e le parole: « per ciascuno degli anni 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 ». L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;

c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ». All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;

d) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

« 5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera *a*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono inserite le seguenti: "; delle lavanderie industriali.« »;

e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.

16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli

stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.

17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera *d*), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera *d*), è pari a lire 525 milioni.

18. All'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: « e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « , lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002, ».

19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

20. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o

malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.

23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.

24. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:

« 6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2001 ».

25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione

delle Comunità europee dell'11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all'incremento dell'indennità di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione »;

b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell'equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del

regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di cui al presente comma.

28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.

29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « entro il 14 febbraio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2000 »;

b) le parole: « centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi ».

30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10,

comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato « Catasto urbano ».

33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000,

n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 78.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2001 con le seguenti: 31 gennaio 2001.

78. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2001 con le seguenti: 31 febbraio 2001.

78. 2. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2001 con le seguenti: 31 marzo 2001.

78. 3. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 maggio 2001.

78. 5. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: conseguentemente, a tal fine, fino al: le convenzioni prevedono.

78. 6. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sostituire le parole: durata massima di otto mesi, con le seguenti: durata massima di sei mesi.

78. 7. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, dopo le parole: durata massima di otto mesi, aggiungere le seguenti parole: e potrà aver luogo esclusivamente per le sedi degli Enti promotori nelle quali l'impiego dei lavoratori socialmente utili sia stato determinato da carenza di personale.

78. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, dopo le parole: durata massima di otto mesi, aggiungere le seguenti: non prorogabili.

78. 8. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, dopo le parole: durata massima di otto mesi, aggiungere le seguenti: non più rinnovabile.

78. 9. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 11. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: che, per il primo anno, fino alla fine della lettera.

78. 12. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale con le seguenti parole: che abbiano maturato una permanenza nel progetti di lavori socialmente utili di almeno 36 mesi entro la data del 31 dicembre 1998.

78. 13. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 14. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad incentivare la stabilizzazione aggiungere le seguenti: nell'ambito del settore privato e/o cooperativo.

78. 16. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad incentivare la stabilizzazione aggiungere le seguenti: nell'ambito del settore privato.

78. 17. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad incentivare la stabilizzazione aggiungere le seguenti: ad esclusione del settore del pubblico impiego.

78. 18. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad incentivare la stabilizzazione aggiungere le seguenti: fatta eccezione nell'ambito della pubblica amministrazione.

78. 19. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 20. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: continuare a percepire aggiungere la seguente: soltanto.

78. 21. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: continuare a percepire aggiungere la seguente: esclusivamente.

78. 22. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: degli enti utilizzatori aggiungere la seguente: previa presentazione da parte degli Enti medesimi di un nuovo progetto per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili ultracinquantenni.

78. 23. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: degli enti utilizzatori aggiungere le seguenti: previa presentazione da parte degli Enti medesimi di un nuovo progetto per l'occupazione di soggetti di cui alla presente lettera.

78. 24. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

78. 25. Michielon. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 26. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, la lettera d), dopo le parole: di politica attiva del lavoro aggiungere le seguenti: nel settore privato.

78. 27. Michielon. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di politica attiva del lavoro aggiungere le seguenti: in ambito di impiego privato.

78. 28. Michielon. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: e per il sostegno della situazioni di maggiore difficoltà.

78. 29. Michielon. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 30. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: a partire dall'anno 2002 con le seguenti: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.

78. 31. Michielon. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: Fondo per l'occupazione *aggiungere le seguenti:* e, comunque, non in misura maggiore rispetto a quelle stanziare nell'anno 2001.

78. 32. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: Fondo per l'occupazione *aggiungere le seguenti:* che, comunque, non devono superare la quota stanziata nell'anno precedente.

78. 33. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: Fondo per l'occupazione *aggiungere le seguenti:* che, comunque, dovranno essere progressivamente ridotte negli anni.

78. 34. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: A partire dall'anno 2003, tali risorse devono essere progressivamente ridotte ogni anno.

78. 35. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni Alleanza Nazionale.

78. 37. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 6, dopo le parole: effettuare assunzioni *aggiungere le seguenti:* previo concorso per titoli ed esami.

78. 38. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6, dopo le parole: dotati di autonomia finanziaria *aggiungere le seguenti:* in carenza di organico.

78. 39. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, qualora, al fine di trovare sbocchi occupazionali per i soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si procede all'indizione di concorsi, l'aver svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito fondamentale ai fini dell'ammissione al concorso.

78. 40. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, qualora, al fine di trovare sbocchi occupazionali per i soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si proceda all'indizione di corsi-concorsi, l'aver svolto lavori socialmente utili costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parità di punteggio.

78. 41. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 11, sostituire le parole: entro 180 giorni *con le seguenti:* entro 90 giorni.

78. 42. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 11, sostituire le parole: 180 giorni *con le seguenti:* 120 giorni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 43. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.

78. 44. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 120 giorni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 45. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimere il comma 14.

78. 46. Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 14, lettera c), sostituire la parola: complementare con la seguente: integrativa.

78. 47. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 con le seguenti: sino alla data di entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali fissata al 31 marzo 2001.

78. 49. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2001 con le seguenti: non oltre il 31 marzo 2001.

78. 48. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

78. 50. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 51. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

78. 52. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 15, lettera e), dopo le parole: del 1991 aggiungere le seguenti parole: purché i lavoratori medesimi non abbiano rifiutato di essere impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità che si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla propria residenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991.

78. 53. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 19, dopo le parole: in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 marzo 2001.

78. 54. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 19, sopprimere le parole: e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 55. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 19, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: trenta mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 56. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 20, dopo la parola: spettante aggiungere le seguenti: sia in caso di invalidità non inferiore al 74 per cento che in.

78. 57. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento.

78. 58. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 27.

78. 59. Possa, Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 28.

78. 60. Possa, Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 31.

* **78. 61.** Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 31.

* **78. 62.** Malavenda.

Sopprimere il comma 32.

78. 64. Possa, Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 33.

* **78. 65.** Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 33.

* **78. 66.** Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 33, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e secondo criteri di equilibrio territoriale.

78. 67. Bianchi Clerici, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 69)

**ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 79.

(Norme in materia di ENPALS).

1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonché per l'acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere e verificare dichia-

razioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 79.

Sopprimerlo.

79. 1. Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

79. 2. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 70)

ARTICOLO 80 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 80.

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali

di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,

n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo ».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire ».

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva

da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei

servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'at-

tribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

n) legge 3 agosto 1998, n. 269;

o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;

p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;

r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.

21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.

23. Le disponibilità finanziarie stanziolate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.

25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 80 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 80.

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: che i medesimi comuni

hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito.

80. 3. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: medesimi.

Seguono compensazioni LNP.

80. 1. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: i medesimi con le seguenti: gli stessi.

Seguono compensazioni LNP.

80. 2. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o ai quali hanno aderito.

Seguono compensazioni LNP.

80. 4. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, al paragrafo 4-bis, sostituire le parole: della predetta con le parole: della medesima.

Seguono compensazioni LNP.

80. 5. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, al paragrafo 4-bis, sostituire la parola: predetta con la parola: suddetta.

Seguono compensazioni LNP.

80. 6. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, al paragrafo 4-bis, sostituire la parola: predetta con le parole: detta precedentemente.

Seguono compensazioni LNP.

80. 7. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma.

Seguono compensazioni Forza Italia.

80. 8. Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 8, sostituire le parole: definiti, tra l'altro, con le seguenti: inoltre, definiti.

80. 9. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè, Liotta.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: tra l'altro.

80. 10. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè, Liotta.

Al comma 8, sopprimere le parole: i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie nonché.

80. 11. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè, Liotta.

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: nonchè la destinazione all'INPS per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

80. 12. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè, Liotta.

Al comma 14, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.

80. 16. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 14, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 3,5 miliardi.

80. 17. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: una o più persone anziane aggiungere le seguenti: ovvero inabili.

80. 13. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 14 sopprimere le parole: totalmente immobili.

* **80. 14.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 14 sopprimere le parole: totalmente immobili.

* **80. 15.** Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: di assistenza continuativa aggiungere le seguenti: ovvero invalide con soglia superiore al 74 per cento.

80. 18. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 14, sostituire le parole: di cui la famiglia si fa carico con le seguenti: di cui si fa carico chiunque sia indicato dal malato.

80. 19. Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 14, dopo le parole: di cui la famiglia si fa carico aggiungere le seguenti: o chiunque il malato voglia indicare quale suo assistente.

80. 20. Conti, Porcu, Gramazio.

Sopprimere il comma 19.

Seguono compensazioni Forza Italia.

80. 21. Possa, Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 19.

80. 22. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.

All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 – Assistenza sociale – comma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

ART. 41.

1. Allo straniero possono essere accordate dalle strutture pubbliche quelle prestazioni di natura assistenziale, medica ed ospedaliera che sono rimborsabili dalla assicurazione in suo possesso.

80. 23. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.

All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 – Assistenza sociale – comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: di durata non inferiore ad un anno sono sostituite dalle seguenti: che dimostri un soggiorno regolare e continuativo non inferiore a 10 anni.

80. 24. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.

All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 – Assistenza sociale – comma 1 del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, sono soppresse le parole: e per gli indigenti.

80. 25. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.

All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 – Assistenza sociale – comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, le parole: per i sordomuti sono soppresse.

80. 26. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 – Assistenza sociale – comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, le parole: per i ciechi civili sono soppresse.

80. 27. Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 – Assistenza sociale – comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, le parole: per gli invalidi civili sono soppresse.

80. 28. Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, sopprimere le parole: l'assegno sociale e.

80. 29. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, sostituire le parole: sono concessi con le seguenti: possono essere concessi.

80. 30. Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.